



COMUNE DI COMERIO

Provincia di Varese

**Regolamento Comunale
d'uso del Parco Storico di
Villa Tatti Tallachini**

FINALITA'

Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare, migliorare e promuovere l'aspetto storico, ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi e degli elementi architettonici presenti nel parco storico di villa Tatti Tallachini, preservandone l'integrità ed assicurandone una adeguata fruizione da parte della collettività.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nel:

- Regolamento di Polizia Urbana;
- Prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
- Legislazione regionale in materia di protezione della natura;
- Codice Civile e Codice Penale;
- Codice della Strada.
- D. Lgs. 22/01/2004 n°42 (codice dei beni culturali e del paesaggio)

DISPOSIZIONI GENERALE

Art. 2

Ogni cittadino è tenuto a rispettare l'area verde precedentemente definita ed i manufatti ed elementi architettonici su di essa esistenti.

Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del parco da parte di chiunque.

Art. 3

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Art. 4

Il Servizio comunale di manutenzione in collaborazione con il comando di polizia locale coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del parco, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini sulla conduzione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse.

I cittadini possono inoltrare le loro istanze in forma scritta e il responsabile è tenuto a rispondere nella medesima forma entro 30 giorni.

FRUIBILITA'

Art. 5

Il parco è fruibile dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 6

Il parco, è aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi.

Il parco qualora gestito da enti, associazioni o cittadini in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme, per le finalità e negli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione.

Il responsabile del Servizio di manutenzione può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle stesse per manutenzione o per motivi di sicurezza.

Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree particolari degli immobili esistenti e della vegetazione. In tale occasione apposita segnaletica indicherà il motivo della chiusura. In caso di chiusura totale il Responsabile richiederà il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Art. 7

Il parco è a disposizione dei cittadini per la ricreazione, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura purché non si disturbino gli altri frequentatori e non si danneggino l'ambiente naturale e i manufatti esistenti.

L'Amministrazione Comunale tramite i propri organi di vigilanza, tramite la forza pubblica, può ordinare la sospensione immediata di attività che arrecano disturbo e/o pericolo per i frequentatori, per l'ambiente naturale e per gli elementi architettonici presenti.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, valorizzarne il patrimonio storico culturale e botanico presente, preservarne l'integrità e far sì che la funzione specifica non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

Il parco può inoltre essere utilizzato per manifestazioni, spettacoli ed eventi organizzati dal Comune, da Associazione cui verrà, eventualmente, demandata la gestione degli eventi, da associazioni ed Enti locali o esterne al comune, da aziende ovvero da privati singoli o costituiti in gruppo.

Per tali utilizzi dovrà essere richiesta autorizzazione alla Giunta Comunale ovvero all'Associazione preposta alla gestione, nella richiesta si dovrà specificare il motivo dell'utilizzo che dovrà essere compatibile con le disposizioni del presente regolamento, nonché gli orari di utilizzo.

Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato a pagamento della tariffa stabilita, se dovuta, ed alla sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto di impegno che li obblighi al rispetto del presente regolamento, delle normative vigenti in materia di sicurezza per persone, cose ed impianti, delle strutture esistenti nel parco ed alla riconsegna dello stesso il giorno successivo all'uso in perfetto ordine e pulizia.

Art. 7 bis

L'edificio denominato Padiglione della Musica, ubicato all'interno del Parco storico di Villa Tatti Tallachini in Comerio, può essere utilizzato per la celebrazione dei matrimoni civili. In tal caso, fatte salve le prescrizioni di carattere generale contenute nel presente provvedimento trova applicazione il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.

Su esplicita richiesta dei nubendi, potrà essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune di Comerio - ai fini dell'espletamento del servizio catering a buffet per gli invitati - l'utilizzo dello spazio antistante il Padiglione della Musica presso il Parco storico di Villa Tatti Talacchini.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 8

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal precedente articolo, o in caso di interventi manutentivi da parte del gestore o di altri Enti autorizzati.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Art. 9

E' vietato:

- tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume, o in contrasto con disposizioni di legge,
- il campeggio, il pic-nic ed il gioco del pallone,
- accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi,
- nelle aree d'acqua è vietata la balneazione e il pattinaggio sul ghiaccio, l'immissione di modellini miniaturizzati da competizione a motore, l'ostruzione o la deviazione delle acque, l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compreso i prodotti erbicidi,
- deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, gli elementi architettonici, i manufatti e le costruzioni esistenti,
- posizionare strutture fisse e mobili senza la preventiva autorizzazione comunale,
- sono proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione comunale,
- la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione,
- l'asportazione di terreno vegetale.

- la rimozione dei nidi,
- la cattura di animali selvatici,
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità,
- calpestare le aiuole fiorite.

I tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni (tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco). Su di essi non possono essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

Gli atti vandalici saranno perseguiti con la sanzione massima prevista dall'art.16, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. I proprietari dei cani e degli altri animali domestici sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali ovvero a depositarli negli appositi contenitori come regolamentato dal successivo art. 14.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art. 11

Le manifestazioni dovranno in genere essere allestite all'interno dell'essedra, il loro svolgimento all'interno di altre aree può essere concesso con specifica autorizzazione comunale e dell'Ente convenzionato alla gestione degli eventi.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 12

Nel parco e' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Vigilanza Urbana e dell'Amministrazione Comunale.
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozette usate per il trasporto di portatori di handicap.

In casi particolari per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo per disabili.

I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

Art. 13

Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade, con l'eccezione, già prevista all'art. 9 per tricicli, carrozzine, passeggini, monopattino e veicoli giocattoli usati da bambini di età inferiore ai sei anni

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 14

I cani e gli altri animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio o con la museruola, in recepimento dell'ordinanza n. 213 del 10 settembre 2004 del Ministro Sirchia.

E' fatto divieto di abbandonare deiezioni animali.

I proprietari di animali sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti (palette) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi sono accompagnati da cani guida.

E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque della fontana ornamentale, è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. E' vietato, in ogni caso, abbandonare cani ed altri animali nei parchi.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 15

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale o altre figure appositamente autorizzate.

Art. 16

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da €. 30,00 a €. 260,00=, che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze, ferme restando:

- a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.